In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento, a norma dell'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003.
IL CANCELLIERE

40010-26

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

SALVATORE DOVERE	- Presidente -	Sent. n. sez. 177/2026
BRUNO GIORDANO	- Relatore -	UP - 10/02/2026
ANNA LUISA ANGELA RICCI		R.G.N. 25940/2025
LUCA LORENZETTI		
DAVIDE LAURO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
[redacted]

avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso chiedendo

Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso.

udito il difensore
E' presente l'avvocato [redacted] del foro di BERGAMO in difesa della parte civile [redacted] che si riporta alla memoria e alle conclusioni scritte depositate in atti e chiede il rigetto del ricorso con conferma della sentenza impugnata.
E' presente l'avvocato [redacted] del foro di LECCO anche in sostituzione ex art. 102 c.p.p., per delega orale, dell'avvocato [redacted] del foro di LECCO in difesa di [redacted] il quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Lecco che aveva mandato assolti [redacted] e [redacted] dal reato loro ascritto, dichiarando quest'ultimo responsabile del reato di cui agli artt. 590, commi 2 e 3, e 583 cod. pen. perché, in qualità di legale rappresentante della [redacted] srl e committente dei lavori, in violazione della normativa antinfortunistica e, in particolare, ordinando direttamente al lavoratore compiti non di sua competenza, nonostante il diniego di quest'ultimo, cagionava a [redacted] che era stato attinto da una pesante lastra di metallo nell'atto di spostarla unitamente al collega [redacted] lesioni personali gravissime consistite in grave trauma da schiacciamento del piede sinistro con successiva amputazione dello stesso e della gamba. Fatto commesso in [redacted] il 25 settembre 2017.

2. [redacted] propone ricorso per cassazione e premette all'enunciazione dei motivi che la Corte territoriale ha disposto d'ufficio la prova testimoniale escutendo la persona offesa e il suo collega di lavoro nonostante fossero già stati escussi nel dibattimento di primo grado; la rinnovazione istruttoria, si assume, è stata inutile e ininfluente perché la persona offesa era stata decisamente condizionata dall'esperienza vissuta nel processo di primo grado e, quindi, certamente più preparata alle risposte, non contenenti quella serie di incertezze che avevano portato il giudice di primo grado a considerare il suo racconto confuso e tutt'altro che lineare. Ciò nonostante, il contenuto dei fatti come narrati dai due testimoni non è cambiato rispetto a quanto degli stessi riferito in primo grado.

2.1. Tanto premesso, con il primo motivo deduce errata qualificazione giuridica e valutazione del contratto esistente tra [redacted] srl e [redacted] srl in quanto la persona offesa era dipendente della prima società - il cui amministratore e legale rappresentante è [redacted] assolta in entrambi i gradi di giudizio - e al momento dell'infortunio prestava la propria attività presso la società [redacted] srl, il cui amministratore e legale rappresentante è [redacted] La Corte di appello ha fatto discendere la responsabilità del [redacted] applicando la normativa sul distacco del lavoratore ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 10 settembre 2003, n.276 ravvisando, conseguentemente, gli obblighi di prevenzione e protezione a carico del distaccatario, fatta eccezione per l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato. Secondo la difesa, i giudici di appello hanno qualificato erroneamente il contratto intercorso tra le due società, trattandosi, al contrario, di un contratto sussumibile

nella fattispecie dell'appalto. In particolare, [redacted] srl aveva commissionato a [redacted] la lavorazione di saldatura e montaggio di carpenteria all'interno del comparto di carpenteria e l'appaltatore si era reso disponibile a eseguire tali lavori, dichiarando di aver preso visione dei documenti tecnici delle opere da realizzare e di essere dotato della struttura, di mezzi e uomini necessari per l'esecuzione dell'appalto. Le opere sarebbero state eseguite presso la sede della committente, con l'utilizzo di mezzi di quest'ultima. L'erronea qualificazione del contratto intercorrente tra le parti si è ripercossa sulla decisione in quanto si sono posti a carico del ricorrente una serie di obblighi non sussistenti in capo al committente. La Corte territoriale non ha motivato le ragioni per le quali ha ravvisato un contratto di distacco anziché un contratto di appalto. Invece di applicare l'art. 30, d. lgs. n.276/2013, si sarebbero dovuti individuare gli obblighi del committente ai sensi dell'art. 26, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, così potendosi constatare come il [redacted] avesse assolto a tali obblighi.

Nel ricorso si sottolinea, inoltre, come sia stato provato che i due lavoratori fossero formati con riguardo all'attività oggetto del contratto di appalto, consistente in lavori di saldatura e carpenteria, per cui il committente aveva considerato gli stessi formati ed esperti in ragione delle dichiarazioni rilasciate dall'appaltatore in sede di contratto e dell'autocertificazione sottoscritta dall'appaltatore circa i propri requisiti di idoneità tecnico-professionale. I lavoratori conoscevano perfettamente sia i luoghi di lavoro che le attività da svolgere presso la società [redacted] srl; il [redacted] aveva affermato di aver già utilizzato il carroponte in altre aziende e di essere capace di manovrarlo. Inoltre, il giudice di primo grado aveva trattato un tema fondamentale e decisivo consistente nel valutare se lo spostamento della lastra potesse essere ricompreso tra le mansioni di carpentiere e di saldatore o se occorresse una specifica mansione. Mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto tale mansione non estranea a quelle del lavoratore-saldatore in quanto l'attività di movimentazione di grossi pezzi di carpenteria è inevitabilmente connessa alla saldatura degli stessi, la Corte di appello, con motivazione meno puntuale, ha, invece, ritenuto che i lavoratori fossero stati adibiti a mansioni che esulavano dalle loro competenze, senza valorizzare alcuni elementi probatori ben esaminati dal giudice di primo grado, ossia: a) quanto riferito dal dirigente ATS di Lecco dott. [redacted] b) il contenuto del contratto di appalto; c) la prova documentale e la stessa ammissione del lavoratore circa il fatto di essere formato con riguardo ai pericoli conseguenti a lavori ad alto rischio con precipuo riferimento alle caratteristiche della propria postazione di lavoro, alle modalità di spostamento all'interno della stessa e alle attenzioni da prestare per la propria sicurezza e

incolumità; d) la testimonianza di [redacted] impiegata presso [redacted] srl e addetta all'organizzazione dei corsi di formazione del personale.

2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 62-*bis* cod. pen. in quanto la Corte territoriale avrebbe negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con una motivazione stringata e poco aderente a quanto emerso dal dibattimento. La Corte non ha considerato che il [redacted] si è sottoposto all'esame rispondendo a tutte le domande, ha aderito alla richiesta di produzione di atti di indagine e documenti allegati, ha partecipato a quasi tutte le udienze, mentre il mancato risarcimento del danno al quale si riferisce la Corte territoriale è dovuto al fatto che la [redacted] srl si è sempre considerata e dichiarata estranea ai rapporti civili assicurativi con l'infortunato.

3. Inoltre, nel corpo del ricorso la difesa presenta anche istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna civile ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen. fondando la richiesta sul grave e irreparabile danno che si creerebbe con la condanna a fronte di una quantificazione del danno neppure accertata in corso di causa ma semplicemente riferita da un consulente di parte della persona offesa in un range tra il 35 e il 45% di invalidità. La difesa prospetta sia il *fumus boni iuris* per le considerazioni esposte in ricorso e per il fatto che la persona offesa ha già ricevuto dall'INAIL (oltre 194 mila euro) e altra somma ancora da versare (circa 147 mila euro), sia il *periculum in mora* considerando il 40% di invalidità permanente e l'età della persona offesa al momento dell'evento, pari ad anni 64. In relazione a tale importo e alle condizioni economiche dell'imputato, al reddito annuo da lavoro (circa 26 mila euro), alla proprietà immobiliare e di una sola autovettura nonché alla giacenza media presente nel conto corrente dell'imputato e in quello cointestato con la moglie, per l'importo della somma liquidata a titolo di provvisionale esecutiva (135 mila euro), se non sospesa, creerebbe un danno grave e irreversibile all'imputato.

4. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il giudice di primo grado ha ritenuto che le divergenti testimonianze degli unici testimoni oculari, [redacted] e [redacted] non consentissero di stabilire con sufficiente certezza la dinamica del sinistro. Ha ritenuto, inoltre, che la versione dei fatti fornita dalla persona offesa costituita parte civile fosse stata in qualche modo smentita da altre risultanze dibattimentali, così da doversi valutare le sue dichiarazioni con particolare rigore. Conseguentemente, ha ritenuto che non fosse possibile accertare se la caduta della lastra sul piede della persona offesa fosse da ricondursi all'imprudente manovra di [redacted] alla guida della gru o se invece la lastra fosse caduta a carroponte fermo, appena il [redacted] aveva tolto il secondo cavalletto che la sorreggeva. Considerato provato che entrambi i lavoratori risultavano aver seguito regolarmente i corsi di formazione in materia di sicurezza prescritti dalla legge e che la persona offesa, in particolare, aveva confermato di aver seguito un corso di formazione per lavoratori di aziende ad alto rischio, il giudice di primo grado assolveva la datrice di lavoro con riguardo alla specifica contestazione mossa in imputazione, ritenendo, con riguardo al [redacted] chiamato a rispondere dell'infortunio come committente dei lavori, che l'incarico da quest'ultimo conferito alla persona offesa concernesse mansioni non estranee a quelle del lavoratore-saldatore, considerato che l'attività di movimentazione di grossi pezzi di carpenteria è inevitabilmente connessa alla saldatura degli stessi, rientrando quindi tra le competenze specifiche del saldatore.

2. La Corte di appello, a seguito di gravame del pubblico ministero e della parte civile, dopo aver nuovamente escusso i testimoni, [redacted] e [redacted] ha ritenuto provato il fatto che si verificava il 25 settembre 2017 presso l'officina [redacted] srl, ove era stato distaccato [redacted], che causava un infortunio comportante lesioni gravissime ai danni di quest'ultimo durante le operazioni di spostamento di una postazione di lavoro, con rimozione di una pesante lastra di metallo che, precedentemente agganciata a una calamita e al carroponte, era caduta sul piede del lavoratore. Con specifico riguardo all'imputato [redacted] ha ritenuto fondata l'impugnazione, sottolineando che a quest'ultimo era contestato l'affidamento al lavoratore di compiti non di competenza dello stesso. In particolare, ha sottolineato come le dichiarazioni del [redacted] fossero in linea con quelle di [redacted] a proposito del fatto che [redacted] li aveva incaricati di spostare la lastra per liberare la postazione, come del resto riconosciuto anche dal giudice di primo grado.

Con riguardo alle modalità operative, la motivazione impugnata spiega come il [redacted] aveva riferito che l'imputato aveva indicato loro di prendere la gru con la calamita magnetica, e anche tale dichiarazione aveva trovato conferma nella testimonianza di [redacted] così evidenziando la Corte che, contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, vi fosse la prova certa che l'imputato [redacted] aveva indicato ai lavoratori anche le modalità operative per lo spostamento della lastra con l'impiego della calamita. La Corte ha ritenuto provato che la messa a terra della lastra, che costituiva il piano di lavoro di [redacted] non rientrasse nelle ordinarie mansioni del lavoratore-saldatore, facendo riferimento alla testimonianza di [redacted] il quale aveva dichiarato che era la prima volta che si occupava della movimentazione di una lastra di quelle dimensioni.

Nell'esposizione della motivazione impugnata che ha capovolto l'esito del giudizio di primo grado, la testimonianza della persona offesa è stata ritenuta lineare e coerente, priva di contraddittorietà intrinseche e confermata dal teste [redacted] il quale aveva spiegato che lo spostamento di grossi pezzi di carpenteria con l'impiego della calamita esulava dalle mansioni del saldatore e avveniva di rado all'interno dell'officina. Lo stesso uso del carroponte, secondo la prova testimoniale, era estraneo alla formazione di [redacted] e il teste [redacted] aveva dichiarato che il [redacted] non era stato formato per usare il carroponte. La Corte ne ha desunto che la movimentazione della lastra con l'impiego del carroponte e della calamita esulasse dalle ordinarie mansioni, sia di [redacted] sia di [redacted]

La posizione di garanzia di [redacted] è stata desunta nella motivazione impugnata dalla disciplina dettata dall'art. 30 d. lgs. n.276/2003 e dall'art.3, comma 6, d. lgs. n.81/2008, che trasferiscono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato, che resta a carico del datore di lavoro distaccante. Ne ha desunto l'obbligo del distaccatario [redacted] di verificare la rispondenza tra le mansioni assegnate ai lavoratori e quelle proprie della loro qualifica professionale e formazione, la cui violazione ha costituito, secondo il giudice di appello, l'antecedente causale dell'evento occorso, dipeso dal difetto di preparazione all'uso del carroponte da parte del [redacted] e dall'assenza di esperienze di formazione di [redacted] sull'interazione con il carroponte.

A prescindere dalla ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro, la Corte ha sottolineato come il [redacted] non si fosse allontanato dal raggio di azione del

macchinario deputato allo spostamento di corpi pesanti; il [redacted] dal canto suo, aveva azionato tale macchinario quando il [redacted] si trovava in una posizione estremamente rischiosa. Se i due lavoratori non fossero stati adibiti a mansioni che esulavano dalle loro competenze, si legge nella sentenza, l'evento lesivo non si sarebbe verificato; il conferimento ai lavoratori di un incarico che esulava dalle loro competenze li ha esposti a fattori di rischio che gli stessi non conoscevano e non erano in grado di gestire.

3. Il primo motivo è infondato.

3.1. Deve convenirsi con il ricorrente che la Corte territoriale ha impropriamente ricondotto il rapporto tra la [redacted] s.r.l. e la [redacted] s.r.l. allo schema del distacco, richiamando l'art. 30 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e l'art. 3, comma 6, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, laddove il titolo negoziale risultante dagli atti e richiamato nello stesso capo di imputazione era quello dell'appalto. L'errore di qualificazione, tuttavia, non incide sulla correttezza del dispositivo, poiché i fatti definitivamente accertati dai giudici di merito integrano comunque, secondo il principio di effettività, l'assunzione da parte dell'imputato della posizione di garanzia propria del datore di lavoro. La motivazione va pertanto corretta, ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen., nei termini che seguono.

3.2. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità del committente non discende automaticamente dalla mera stipulazione del contratto di appalto, né gli impone un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione dell'impresa appaltatrice. Occorre, invece, verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, avuto riguardo alla specificità dei lavori, alle capacità organizzative dell'appaltatore, ai criteri della sua scelta, alla percepibilità della situazione di pericolo e, soprattutto, all'eventuale ingerenza del committente nell'esecuzione dell'opera (Sez. 4, n. 18169 del 23/04/2025, Mischi, Rv. 288004-02; Sez. 4, n. 5946 del 18/12/2019, dep. 2020, Frusciante, Rv. 278435-01; Sez. 4, n. 27296 del 02/12/2016, dep. 2017, Vettor, Rv. 270100-01).

3.3. Il dato decisivo è, dunque, l'esercizio effettivo dei poteri che connotano la posizione prevenzionistica. L'art. 299 d.lgs. n. 81 del 2008 dispone che le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, al dirigente e al preposto gravano altresì su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno di tali soggetti. La norma dà veste positiva al principio di effettività: assume la posizione di garante chi si accolla e svolge di fatto i poteri tipici del datore di lavoro, del dirigente o del preposto,

indipendentemente dalla qualifica formale e dalla collocazione nell'organigramma (Sez. 4, n. 31863 del 10/04/2019, Agazzi, Rv. 276586-01; Sez. 4, n. 22246 del 28/02/2014, Consol, Rv. 259224-01).

3.4. L'art. 299 cit. costituisce, nelle organizzazioni di lavoro, concreta espressione del principio di personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27, primo comma, Cost. Esso impedisce, per un verso, che la responsabilità sia attribuita in ragione della sola qualifica formale o della posizione rivestita; per altro verso, evita che chi abbia realmente esercitato i poteri impeditivi e organizzativi possa sottrarsi agli obblighi di protezione per difetto di investitura. La responsabilità resta, così, ancorata alla condotta personale dell'agente, all'effettivo esercizio dei poteri pertinenti alla funzione e alla violazione della regola cautelare correlata a quei poteri, secondo un criterio sostanziale che individua il garante in chi era concretamente in grado di governare il rischio.

3.5. Nel caso in esame, la Corte di appello ha accertato che [redacted] non si limitò a commissionare alla [redacted] s.r.l. le lavorazioni di saldatura e carpenteria, né a mettere a disposizione gli spazi e i mezzi dell'impresa committente. Egli impartì personalmente a [redacted] e [redacted] l'ordine di spostare la pesante lastra metallica per liberare la postazione e indicò loro le specifiche modalità esecutive, prescrivendo l'impiego del carroponte e della calamita magnetica. In tal modo selezionò il compito, individuò i lavoratori da adibirvi e determinò il procedimento operativo, incidendo personalmente e direttamente sull'organizzazione e sull'esecuzione della lavorazione.

3.6. Siffatta condotta non integra una ingerenza occasionale o meramente collaborativa nell'attività dell'appaltatore, ma l'esercizio in concreto dei poteri tipici del datore di lavoro: il potere di assegnare la mansione, di impartire direttive vincolanti e di conformare le modalità della prestazione. Avendo adibito i due lavoratori alla movimentazione della lastra mediante carroponte e avendo loro fornito le indicazioni operative, l'imputato ha assunto, ai sensi dell'art. 299 d.lgs. n. 81 del 2008, la corrispondente posizione di garanzia e il dovere di verificare che essi fossero adeguatamente formati e informati rispetto al rischio concretamente introdotto e fossero posti in condizione di eseguire l'operazione in sicurezza.

3.7. Risulta pertanto non decisiva la qualificazione del rapporto tra le società. Anche muovendo, come richiesto dalla difesa, dalla disciplina dell'appalto, la responsabilità del [redacted] trova fondamento non nella mera qualità di committente, ma nella personale ingerenza nell'esecuzione dei lavori e nell'assunzione di fatto dei poteri datoriali. L'errore di diritto della sentenza

impugnata concerne il titolo formale della posizione di garanzia, non il fatto storico che la sorregge, e non determina alcuna modificazione dell'esito decisorio.

4. Sono parimenti infondate le deduzioni con le quali il ricorrente contesta che la movimentazione della lastra esulasse dalle competenze e dalla formazione dei lavoratori.

4.1. La questione relativa alle mansioni ordinariamente proprie del saldatore va tenuta distinta da quella concernente la formazione concretamente posseduta dal singolo lavoratore rispetto allo specifico rischio. Anche a voler ritenere che la movimentazione di componenti metallici possa, in astratto, essere funzionale alla lavorazione di carpenteria, ciò non dimostra che [redacted] e [redacted] fossero preparati a governare il rischio derivante dallo spostamento di una lastra di quelle dimensioni mediante l'impiego coordinato del carroponte e della calamita.

4.2. La Corte territoriale, con motivazione immune da manifesta illogicità, ha valorizzato che [redacted] non aveva mai movimentato una lastra di quelle dimensioni, che l'uso del carroponte era estraneo alla sua formazione e che [redacted] pur avendo in precedenza manovrato quel macchinario, non aveva ricevuto una specifica formazione per il suo impiego. Ha inoltre posto in rilievo il profilo decisivo dell'interazione tra l'operatore del carroponte e il lavoratore presente nel raggio di azione del carico: [redacted] rimase nell'area di pericolo e [redacted] azionò il mezzo senza essersi assicurato che essa fosse sgombra. Il rischio concretizzatosi non era, dunque, quello generico della saldatura o della carpenteria, ma quello specifico della movimentazione meccanica di un carico pesante in presenza di altri lavoratori.

4.3. Le risultanze richiamate nel ricorso, relative ai corsi per attività ad alto rischio, alla conoscenza dei luoghi e alla generale esperienza professionale dei lavoratori, non si confrontano con tale nucleo argomentativo e sollecitano una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità. La motivazione impugnata ha spiegato in termini logici perché la formazione generica non fosse sufficiente rispetto alla particolare operazione ordinata dall'imputato e perché proprio l'affidamento di quel compito a lavoratori non preparati avesse introdotto il rischio poi concretizzatosi nell'evento lesivo.

5. Il secondo motivo è inammissibile.

5.1. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che dia conto di quelli ritenuti decisivi ai fini del giudizio. Il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica dell'esistenza di una motivazione non manifestamente illogica e non può tradursi in una nuova ponderazione dei dati rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen.

5.2. La Corte di appello ha negato le attenuanti generiche valorizzando il mancato risarcimento del danno e formulando, in tal modo, una valutazione di merito sorretta da un criterio non incongruo. Le circostanze indicate dal ricorrente, quali la sottoposizione all'esame, la partecipazione alle udienze e il consenso all'acquisizione di atti e documenti, mirano a ottenere una diversa comparazione degli elementi del trattamento sanzionatorio. La censura non denuncia, pertanto, una violazione di legge o un vizio riconoscibile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., ma investe il merito della valutazione, estraneo al giudizio di legittimità.

6. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato. Ne consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alla parte civile [redacted] liquidate in euro tremila oltre accessori di legge.

7. La definizione del ricorso con pronuncia di rigetto priva di rilevanza l'istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna civile proposta ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen., essendo venuto meno, con la decisione definitiva sull'impugnazione, il presupposto funzionale della tutela cautelare richiesta.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alla parte civile [redacted] liquidate in euro tremila oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento venga omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa.

Così deciso in data 10 febbraio 2026

Il Consigliere estensore
Bruno Giordano

Il Presidente
Salvatore Dovere

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 13/11/2026
Il Funzionario Giudiziario
Dr. Gianfranco Catenazzo